



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 8/ s.s. 2025-2026

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Presidente

Avv. Cedrik Pasetti

Componente

Avv. Andrea Gritti

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **11/06/2026** alle ore 17.30 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I – Il procedimento a carico del tesserato Cambioli Diego si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

per aver riferito al minore Francesco Palaia, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, le espressioni “mi sembri una checca” e poi “ecco il ragazzo in calzamaglia, ma che ti sei tagliato i capelli, sei proprio brutto”, in violazione degli artt. 20 e 21 del Regolamento di Giustizia FIR, nonché dell'art. 3 co. 1 lett. a), c), h), i), dell'art. 6 co. 1 lett. b) ed e) e dell'art. 8 del Regolamento Safeguarding federale, con le aggravanti di aver commesso il



TRIBUNALE FEDERALE

fatto con abuso di poteri e per motivi futili di cui all'art. 10 co. 1 lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia FIR.

II – All'udienza del 11 giugno 2026 compariva l'avv. Fabio De Angelis per l'incolpato Diego Cambioli presente personalmente ed il procuratore federale avv. Fabio Pennisi

III – MOTIVI DELLA DECISIONE

Svolgimento del procedimento

1. Con esposto del 24 marzo 2026, l'Avv. Giada Bernardi, genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Francesco Palaia (tesserato Lazio Rugby 1927 U14, tessera FIR n. 689168), segnalava alla Procura Federale la condotta tenuta dal Sig. Diego Cambioli, padre del minore L.C., compagno di squadra del predetto atleta, in data 23 marzo 2026 presso l'impianto sportivo di Tor Tre Teste in Roma.

Secondo quanto riferito nell'esposto, alle ore 17:30 circa, nell'area antistante il bar dell'impianto, il Sig. Cambioli rivolgeva al minore Francesco Palaia espressioni gravemente moleste e denigratorie, con tono di voce elevato e alla presenza di numerosi astanti. In particolare, il Cambioli apostrofava il minore con le seguenti espressioni: *«A carzamaglia! Ma do vai co sta carzamaglia?»*



TRIBUNALE FEDERALE

Che sei na checca?» e, proseguendo: «Ma non c'hai manco un buco. Ma che cazzo fai in campo? Nun placchi? Gli altri c'hanno i buchi, tu no. Nun placchi?».

L'esponente indicava quali persone informate sui fatti la Sig.ra Valentina Disarno e la Sig.ra Patrizia Censi, entrambe presenti al momento dell'episodio.

L'esponente segnalava, inoltre, che il Sig. Cambioli riveste la qualifica di arbitro di rugby tesserato FIR, circostanza ritenuta aggravante in ragione del particolare dovere di esemplarità connesso a tale ruolo.

2. Con successiva integrazione dell'esposto in data 28 marzo 2026, l'Avv. Bernardi segnalava un ulteriore episodio occorso in data 27 marzo 2026, alle ore 16:50 circa, presso l'impianto sportivo "Flaminio Real" in Roma. In tale circostanza, il Sig. Cambioli, avvicinandosi deliberatamente al minore Francesco Palaia, gli rivolgeva le seguenti espressioni: *«Ecco l'uomo con la carzamaglia. Te sei fatto pure i capelli... quanto sei brutto».* Tali espressioni venivano distintamente udite, oltre che dall'esponente, anche dalla Sig.ra Patrizia Censi, che si trovava al fianco della stessa.

3. Con provvedimento del 27 marzo 2026, il Procuratore Federale disponeva l'apertura e l'assegnazione a sé stesso del procedimento disciplinare a carico del Sig. Diego Cambioli, per l'accertamento di eventuali responsabilità in ordine alle condotte sopra descritte, ipotizzando la violazione degli artt. 26 e 32 *sexies* dello Statuto FIR, dell'art. 5 co. 3 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva CONI e



TRIBUNALE FEDERALE

degli artt. 20 e 21 del Regolamento di Giustizia FIR, anche in relazione all'art. 3 co. 1 lett. a), c), d), h), i) e all'art. 8 del Regolamento Safeguarding federale.

4. Il procedimento veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI in data 1° aprile 2026.

5. In data 9 aprile 2026, la Procura Federale procedeva all'audizione delle persone informate sui fatti:

- Patrizia Censi, genitrice di un minore tesserato per la stessa squadra, la quale dichiarava di aver udito il Sig. Cambioli urlare, all'arrivo del minore Palaia al campo di Tor Tre Teste: «ah è arrivato il ragazzo in calzamaglia mi sembri una checca». La teste riferiva inoltre che, in base a quanto appreso dalla Sig.ra Valentina Disarno, il Cambioli aveva proseguito con ulteriori espressioni denigratorie. La Sig.ra Censi aggiungeva che il successivo venerdì 27 marzo, presso l'impianto Real Flaminio, il Cambioli aveva nuovamente apostrofato il minore dicendo: «ecco il ragazzo in calzamaglia, ma che ti sei tagliato i capelli, sei proprio brutto», sempre pubblicamente.
- Valentina Disarno, anch'essa genitrice di un minore tesserato per la medesima squadra, la quale dichiarava di essere stata presente all'episodio del 23 marzo 2026 presso il campo Tor Tre Teste e di aver udito il Sig. Cambioli urlare: «uomo in calzamaglia, sembri una checca, dove vai con sta calzamaglia?». La teste riferiva che il minore Palaia era rimasto intimorito e



TRIBUNALE FEDERALE

che lei stessa lo aveva tranquillizzato. Precisava inoltre che il giorno precedente al primo episodio vi era stato un contrasto tra il figlio del Cambioli e Francesco Palaia a seguito di un commento su TikTok, circostanza che poteva aver costituito il movente della condotta del deferito.

Entrambe le testi confermavano dunque il contenuto offensivo e denigratorio delle espressioni proferite dal Cambioli, la loro percezione pubblica e l'effetto di disagio e umiliazione arrecato al minore.

6. In data 13 aprile 2026, la Procura Federale procedeva all'audizione del Sig. Diego Cambioli in qualità di persona sottoposta alle indagini, alla presenza del proprio difensore Avv. Fabio De Angelis. Il Cambioli, dopo aver premesso che con il minore Palaia vi era sempre stato *«un rapporto scherzoso, onesto e di massima cordialità reciproca»*, quanto all'episodio del 23 marzo 2026 dichiarava: *«io non gli ho detto 'sei una checca' ma può essere che mi sia sfuggito 'non mi fare la checca che non placchi'»*. Ammetteva quindi di aver pronunciato l'espressione «checca» – sebbene in forma diversa da quella riferita dalle testi – negando l'intento offensivo e dichiarandosi disponibile a scusarsi qualora le frasi fossero state percepite come offensive dalla madre del minore.

7. In data 20 aprile 2026, il Procuratore Federale notificava al deferito, presso il domicilio eletto, l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 81.4 del



TRIBUNALE FEDERALE

Regolamento di Giustizia FIR e l'intendimento di deferimento, assegnando termine di 15 giorni per la presentazione di memorie difensive o per la richiesta di audizione personale. La notifica veniva regolarmente perfezionata a mezzo PEC in data 21 aprile 2026. Il deferito non presentava memorie né formulava richieste nel termine assegnato.

8. Con atto di deferimento dell'11 maggio 2026, il Procuratore Federale deferiva il Sig. Diego Cambioli avanti questo Tribunale Federale per aver, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, rivolto al minore Francesco Palaia le espressioni «*mi sembri una checca*» e «*ecco il ragazzo in calzamaglia, ma che ti sei tagliato i capelli, sei proprio brutto*», in violazione degli artt. 20 e 21 del Regolamento di Giustizia FIR, nonché dell'art. 3 co. 1 lett. a), c), h), i), dell'art. 6 co. 1 lett. b) ed e) e dell'art. 8 del Regolamento Safeguarding federale, con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di poteri e per motivi futili di cui all'art. 10 co. 1 lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia FIR.

9. All'udienza del giorno 11 giugno 2026, il Tribunale Federale, esaminati gli atti del fascicolo e sentite le parti, tratteneva il procedimento in decisione.

10. La materialità delle condotte contestate al deferito risulta pienamente provata alla luce del quadro istruttorio raccolto dalla Procura Federale e sottoposto al vaglio di questo Collegio.



TRIBUNALE FEDERALE

Le dichiarazioni delle testi Patrizia Censi e Valentina Disarno – entrambe madri di minori tesserati per la medesima squadra, entrambe presenti ai fatti, entrambe senza alcun interesse personale nella vicenda – convergono in modo univoco e circostanziato nel descrivere la condotta del Sig. Cambioli. La convergenza delle due testimonianze, raccolte separatamente e in momenti diversi, conferisce alle stesse un'elevata attendibilità intrinseca.

11. Elemento decisivo, sul piano probatorio, è la parziale ammissione resa dallo stesso deferito in sede di audizione del 13 aprile 2026. Il Cambioli, pur tentando di ridimensionare la portata delle proprie espressioni, ha confermato di aver pronunciato l'epiteto «checca» nei confronti del minore Palaia: *«può essere che mi sia sfuggito 'non mi fare la checca che non placchi'»*. Tale ammissione, ancorché accompagnata dalla negazione dell'intento offensivo, costituisce un riscontro diretto e inequivocabile del nucleo centrale della contestazione: l'utilizzo di un'espressione oggettivamente denigratoria e connotata da evidenti profili discriminatori legati all'orientamento sessuale, rivolto a un minore di quattordici anni nel contesto dell'attività sportiva federale.

12. La reiterazione della condotta in data 27 marzo 2026 – quattro giorni dopo il primo episodio e nonostante l'esposto fosse già stato presentato – emerge dalle dichiarazioni della teste Censi e trova ulteriore conferma nell'integrazione dell'esposto presentata dall'Avv. Bernardi, che riferisce di aver personalmente



TRIBUNALE FEDERALE

udito le espressioni *«Ecco l'uomo con la carzamaglia. Te sei fatto pure i capelli... quanto sei brutto»*. Tale secondo episodio aggrava la posizione del deferito, escludendo che si sia trattato di un fatto isolato e rivelando una condotta di persistente vessazione nei confronti del minore.

13. Il contesto in cui i fatti si sono verificati – l'impianto sportivo federale, alla presenza di numerosi astanti, nell'imminenza dell'allenamento e, nel secondo episodio, della partita – conferisce alle condotte una particolare gravità, trattandosi di un ambiente che dovrebbe essere connotato da valori di rispetto, inclusione e tutela della dignità di tutti i partecipanti, a maggior ragione dei minori.

14. Le condotte del deferito integrano la violazione degli artt. 20 e 21 del Regolamento di Giustizia FIR.

L'art. 20 del Regolamento di Giustizia FIR impone a tutti i tesserati l'osservanza dei principi di lealtà, probità e correttezza in ogni ambito dell'attività federale. Rivolgere a un minore, nel contesto dell'attività sportiva federale, espressioni palesemente denigratorie e irridenti – quali «mi sembri una checca», «ecco il ragazzo in calzamaglia», «ma che ti sei tagliato i capelli, sei proprio brutto» – costituisce violazione manifesta dei doveri di correttezza e probità che ogni



TRIBUNALE FEDERALE

tesserato è tenuto a osservare, a maggior ragione se adulto e se riveste la qualifica di arbitro.

L'art. 21 del Regolamento di Giustizia FIR, che vieta ai tesserati di tenere condotte che possano ledere la dignità e l'onorabilità di altri soggetti dell'ordinamento federale, risulta parimenti violato. Le espressioni proferite dal Cambioli hanno oggettivamente leso la dignità del minore Palaia, esponendolo al pubblico ludibrio e arrecandogli – come riferito dalle testi – disagio e umiliazione.

15. Le condotte integrano altresì la violazione del Regolamento Safeguarding federale, adottato dalla FIR in attuazione delle linee guida CONI per la tutela dei minori e la prevenzione di ogni forma di discriminazione, e segnatamente:

- art. 3 co. 1 lett. a): in base al quale ogni tesserato è tenuto al rispetto dei principi di dignità, uguaglianza e non discriminazione, principio che risulta violato dall'utilizzo dell'epiteto «checca», espressione connotata da un evidente e inaccettabile contenuto discriminatorio basato sugli stereotipi di genere e sull'orientamento sessuale;
- art. 3 co. 1 lett. c): che impone a tutti i tesserati di astenersi da qualsiasi forma di violenza verbale, molestia o comportamento offensivo, dovere palesemente violato dalle espressioni urlate dal deferito alla presenza di numerosi astanti;



TRIBUNALE FEDERALE

- art. 3 co. 1 lett. h): relativo all'obbligo di tutelare il benessere psicofisico dei minori, interesse gravemente compromesso dalla condotta denigratoria tenuta nei confronti di un ragazzo di quattordici anni;
- art. 3 co. 1 lett. i): che impone il rispetto della dignità del minore in ogni contesto dell'attività federale;
- art. 6 co. 1 lett. b): che vieta comportamenti molesti, offensivi o discriminatori nei confronti dei minori partecipanti all'attività sportiva;
- art. 6 co. 1 lett. e): che impone ai tesserati adulti di astenersi da condotte che possano intimidire, umiliare o comunque ledere la dignità del minore;
- art. 8: che prescrive l'obbligo per tutti i tesserati FIR di segnalare e contrastare ogni forma di abuso, molestia o discriminazione in danno di minori, obbligo la cui violazione è tanto più grave in quanto commessa non da un terzo estraneo, ma da un tesserato che, per ruolo e funzioni, avrebbe dovuto farsi garante di tale tutela.

15. La qualità di arbitro rivestita dal deferito conferisce alla condotta un ulteriore profilo di gravità. L'arbitro, nell'ordinamento sportivo, incarna i valori di imparzialità, autocontrollo e rispetto delle regole. È figura chiamata a garantire il corretto svolgimento delle competizioni e, per ciò stesso, è tenuta a un dovere di esemplarità rafforzato, anche al di fuori del terreno di gioco. L'utilizzo di espressioni discriminatorie e denigratorie da parte di chi riveste tale funzione



TRIBUNALE FEDERALE

costituisce una violazione particolarmente grave dei doveri connessi al ruolo, poiché mina la credibilità stessa dell'istituzione arbitrale e contraddice i valori educativi dello sport che l'arbitro è chiamato a rappresentare.

16. La Procura Federale ha contestato al deferito le circostanze aggravanti di cui all'art. 10 co. 1 lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia FIR, per aver commesso il fatto con abuso di poteri e per motivi futili.

Quanto all'aggravante dell'abuso di poteri (lett. a), il Collegio rileva che il deferito riveste la qualifica di arbitro, figura che gode di una posizione di particolare autorevolezza nell'ordinamento federale. L'aver rivolto al minore Palaia espressioni denigratorie, sfruttando la posizione di adulto e di ufficiale di gara, in un contesto – il campo sportivo – in cui tale autorevolezza è massimamente percepita, integra senza dubbio un abuso della posizione rivestita.

Quanto all'aggravante dei motivi futili (lett. c), essa risulta parimenti integrata. Dalle dichiarazioni della teste Disarno emerge che il giorno precedente al primo episodio vi era stato un banale contrasto tra il figlio del Cambioli e Francesco Palaia a seguito di un commento su un social network. Che un diverbio tra ragazzini, di per sé insignificante, abbia potuto innescare una reazione così sproporzionata da parte di un adulto – per di più arbitro – nei confronti di un minore, connota il movente in termini di assoluta inutilità.



TRIBUNALE FEDERALE

17. Il Collegio ritiene tuttavia di riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti che, nel loro bilanciamento con le aggravanti contestate, giustificano un giudizio di prevalenza e una conseguente mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Rileva, in primo luogo, la condotta processuale del deferito, il quale – pur con i limiti sopra evidenziati – ha ammesso in sede di audizione di aver pronunciato l'espressione contestata, sebbene in forma parzialmente diversa da quella riferita dalle testi. Tale ammissione, ancorché non integrale, ha comunque contribuito all'accertamento dei fatti e denota un principio di consapevolezza della scorrettezza del proprio agire.

In secondo luogo, il deferito ha manifestato disponibilità a scusarsi con la madre del minore, dichiarando: *«se le frasi rivolte a Francesco sono state percepite dalla mamma come offese è disponibile a scusarsi per quanto detto»*. Pur trattandosi di una disponibilità espressa in forma condizionata, essa costituisce un elemento sintomatico di una pur parziale presa di coscienza della dannosità della propria condotta.

In terzo luogo, il deferito ha dichiarato – e non vi sono elementi per smentirlo – di intrattenere da anni un rapporto di conoscenza e cordialità con il minore e la sua famiglia, circostanza che, se non giustifica la condotta, contribuisce a



TRIBUNALE FEDERALE

escludere un'intenzionalità persecutoria strutturata, collocando piuttosto i fatti nel contesto di una dinamica relazionale degenerata.

Infine, non risultano a carico del deferito precedenti disciplinari.

18. In applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza che governano il sistema sanzionatorio della giustizia sportiva federale, il Collegio ritiene congrua la sanzione dell'interdizione per la durata di mesi sei. Tale misura, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, appare idonea a soddisfare le esigenze di prevenzione speciale e generale, proporzionata alla gravità dei fatti accertati e adeguata alla personalità del deferito.

La sanzione dell'interdizione, per la sua natura e per la sua estensione temporale, assolve a una funzione al contempo afflittiva e rieducativa: afflittiva, in quanto priva il deferito della possibilità di svolgere le funzioni arbitrali e di partecipare all'attività federale per un periodo significativo; rieducativa, in quanto offre al deferito l'opportunità di riflettere sulla gravità della propria condotta e sulla necessità di conformare il proprio comportamento ai valori e ai principi dell'ordinamento sportivo.

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo nel quale dava accoglimento alla richiesta della Procura Federale



TRIBUNALE FEDERALE

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritenuta la responsabilità del sig. Diego Cambioli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, condanna il sig. Diego Cambioli alla pena dell'interdizione di mesi 6 (sei) per violazione degli artt. 20 e 21 del Regolamento di Giustizia FIR, nonché dell'art. 3 co. 1 lett. a), c), h), i), dell'art. 6 co. 1 lett. b) ed e) e dell'art. 8 del Regolamento Safeguarding federale.

Così deciso in Roma, 19 giugno 2026.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 19/06/2026

PUBBLICATA

N. 22/06/2026

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it